

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cortese.

CORTESE. Io credo che la Camera possa accettare logicamente o la proposta della Commissione, o quella dell'onorevole Castiglia, imperocchè noi vertiamo in fatto di legge interpretativa, e quindi dobbiamo dichiarare se la legge del 1864 ha colpito o non ha colpito le rate degli stipendi che scadevano dopo; ma in fatto di legge interpretativa, dire che le ha colpite per una parte e non per le altre, non lo so intendere. Noi possiamo qui fare una legge dichiarativa, ma non possiamo fare una transazione, e quello che propone l'onorevole Panattoni avrebbe tutti i caratteri d'una transazione, e non già i caratteri d'una legge dichiarativa ed interpretativa, poichè non dichiareremmo niente, dichiareremmo che la legge colpiva per una parte e non colpiva per l'altra, in altri termini, verremmo a dichiarare una contraddizione.

La Commissione, per conseguenza, non potendo accettare l'emendamento dell'onorevole Castiglia, che verrebbe, non a modificare, ma a distrurre la sua proposta, non può neanche accettare l'emendamento dell'onorevole Panattoni. La Camera poi, in ogni caso, ripeto, può accettare, se crede, l'emendamento Castiglia, ma non mai quello dell'onorevole Panattoni, che, torno a dirlo, sarebbe una transazione, e non sarebbe secondo il decoro e la dignità della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Guerzoni ha la parola.

GUERZONI. A dire il vero, avrei preferito tacermi, temendo assai di sollevare una seconda levata di scudi degli onorevoli avvocati che seggono in questa Camera, ed avendo troppo fresca la memoria della pineta di Ravenna e della selva selvaggia di disquisizioni legali nella quale ci siamo smarriti nei giorni passati. Ma non posso però lasciare senza una breve risposta le teorie, o massime, se volete, o concetti esposti prima dall'onorevole Castagnola, ed in seguito da altri oratori che hanno sostenuto la sua tesi. L'onorevole Castagnola, e dopo lui gli altri oratori, sembra abbiano voluto dire che noi non potevamo qui trattare la questione della legge interpretata. Mi perdonino gli onorevoli colleghi che opinano in questo modo, ma noi non possiamo interpretare una legge senza prima renderci conto dello spirito e dell'intendimento della legge da interpretarsi; e non capisco in qual modo noi possiamo portare una interpretazione sulle leggi dell'aprile e giugno 1864, senza apprezzare la giustizia della legge medesima, senza considerarne le conseguenze, senza vedere a quali risultati ci possa condurre.

Si è parlato del rispetto alla legge: evidentemente noi rispettiamo le leggi; siamo però qui per riformarle e migliorarle se è possibile, e quindi per discuterle. Ora, io credo che noi non possiamo considerare le leggi dell'aprile e giugno 1864 se non come leggi d'imporre al diritto comune, ed in questo senso l'interpretazione da adottarsi dovrà essere la più ristretta e non varcare mai i limiti alla legge stessa assegnati.

Io ho voluto esporre queste considerazioni alla Camera; essa voterà poi come crederà, ma nel determinarsi al voto consideri bene quale sia il valore e la bontà intrinseca della legge che oggi si tratta d'interpretare.

Debbo poi osservare all'onorevole Cortese, che fu l'ultimo a parlare, che non si deve mai dare alla legge interpretativa un senso più lato della interpretata, nè alterarne lo spirito e la portata.

Ora mi sembra che in questo senso sia talmente allargato il senso della legge, da farla quasi interamente sparire sotto la legge interpretativa.

ERRANTE. Io vorrei far osservare alla Camera, intorno all'emendamento Castiglia, che, se noi qui vogliamo una interpretazione della legge, ammettendo questo emendamento rendiamo impossibile ogni interpretazione.

Ricordi la Camera che la legge su cui si discute fu altra volta interpretata dalla Camera dei deputati in un senso assai più lato di quello che si fa ora, dopo che fu discussa e votata dal Senato, perchè dapprima si voleva che l'inefficacia dei sequestri o delle cessioni riguardasse non solo gli stipendi anteriori, ma ancora le pensioni, in guisa che, ove mai la prima deliberazione della Camera fosse stata approvata dal Senato senza variazione, allora si sarebbe convertita in legge in senso più largo di quel che comporti il presente progetto, dappoichè fu il Senato che diede luogo ad una interpretazione più restrittiva, ammettendo il principio della inefficacia dei sequestri e delle cessioni dopo la pubblicazione delle leggi precedenti per gli stipendi, non già per le pensioni, siccome aveva opinato la precedente Camera legislativa.

In questo stato di cose, ben vede la Camera che, se si accogliesse l'emendamento Castiglia, si verrebbe a distruggere il principio anteriormente ammesso dalla Camera stessa, ed in cui la Camera ed il Senato si son già messi d'accordo; poichè l'onorevole Castiglia non vorrebbe che il principio della insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni si possa applicare nemmeno agli stipendi; il suo emendamento finirebbe così con infirmare il principio generale ammesso già da ambe le Camere. Nè si potrebbe sperare che il Senato voglia oggi consentire ad una massima diametralmente opposta non solo a quella anteriormente sancita dalla Camera dei deputati, ma dal Senato stesso, che non vorrà al certo contraddire sè stesso. Ed in questo caso l'effetto sarebbe opposto allo scopo che si propone l'onorevole Castiglia, rendendo in tal guisa impossibile l'interpretazione delle leggi antecedenti.

Quanto al merito della proposta di legge, quando venne discussa negli uffizi, la mia opinione fu conforme a quella della maggioranza della Commissione, perchè tutte le volte che gl'impiegati cedono il loro stipendio, essi fanno ciò per un supposto diritto che non dipende unicamente dalla loro volontà. L'impiegato avendo un